

DELIBERAZIONE N. 12/2018

Il Consiglio di Amministrazione

(Seduta del 4 aprile 2018)

VISTA la legge 10 dicembre 2014 n. 183 che, all'art.1, comma 4, lettera c), prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, e in particolare l'art.4 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);

VISTO altresì l'art. 9, comma 1 lettera n) del decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015 che attribuisce all'ANPAL la "vigilanza sui Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003";

VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

VISTO quanto disposto dall'art. 7 (Attribuzioni del consiglio di amministrazione), al comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 108 del 2016, di approvazione dello Statuto dell'ANPAL;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, recante "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e, in particolare, l'articolo 9, comma 32;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il D.P.R. n. 108 del 2016, di approvazione dello Statuto dell'ANPAL, ed in

particolare l'articolo 10, comma 1, lettera f), che annovera, tra le competenze del Direttore generale, quella di provvedere, "nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, all'attribuzione degli incarichi ai dirigenti";

VISTO il DPCM 13 aprile 2016, ed in particolare l'articolo 10, comma 2, secondo cui "in sede di prima attuazione, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'ANPAL, trovano applicazione, per quanto compatibili, i criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottati con atto del Segretario generale, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010";

VISTA la direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, avente ad oggetto "affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali";

VISTI i C.C.N.L. – Dirigenza Area I, quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006 e quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;


RITENUTO di procedere, nelle more dell'approvazione del Regolamento di organizzazione, all'adozione di criteri in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali di livello non generale;

DELIBERA

E' adottato il documento di indirizzo "Criteri in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali di livello non generale", allegato alla presente delibera.


IL SEGRETARIO

Dott.ssa Simonetta D'Ottavio



IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte



Consiglio di Amministrazione
Atto di indirizzo

Criteri in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali di livello non generale

1 Principi generali

Il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati.

Tutti i dirigenti appartenenti al ruolo dell'amministrazione a tempo indeterminato hanno diritto ad un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 20, comma 1, del vigente C.C.N.L. – Dirigenza – Area I sottoscritto in data 21 aprile 2006^{[L]_{SEP}}

Nel conferimento dell'incarico è garantita l'effettiva condizione delle pari opportunità.

L'incarico è conferito a tempo determinato e può essere rinnovato. La durata è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque.

2 Criteri generali per l'affidamento dell'incarico

All'attribuzione dell'incarico dirigenziale provvede il Direttore Generale dell'Agenzia.

Il conferimento dell'incarico tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata dei criteri di seguito indicati:

- attitudini e capacità professionali;
- competenze organizzative;
- capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni;
- titoli di studio conseguiti e percorsi formativi;
- esperienze di direzione e di organizzazione maturate eventualmente anche all'estero, nel settore privato e in altre amministrazioni pubbliche, attinenti al conferimento dell'incarico;

- specifiche competenze tecniche per lo svolgimento delle attività istituzionali e progettuali dell'Agenzia;
- attitudine alla direzione di team e progettualità ampie e complesse, con particolare esperienza nella gestione di progetti complessi anche di rilevanza internazionale;
- risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione;
- rotazione degli incarichi al fine di garantire la più efficace utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione e tenuto conto delle aree a più elevato rischio di corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3 Conferimento dell'incarico a nuovo assunto e alla professionalità esterna

Il conferimento dell'incarico a dirigente di nuova nomina tiene conto della posizione occupata nella graduatoria di merito del concorso di accesso, nonché dei criteri di cui al punto 2.

Il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è effettuato nei casi e modi ivi previsti e sulla base dei criteri di cui al punto 2.

Con particolare riferimento agli incarichi da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, oltre ai predetti criteri si tiene conto in particolare dell'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, della relativa valutazione e delle altre esperienze di direzione acquisite, inerenti l'oggetto dell'incarico da conferire.

In relazione agli incarichi da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si tiene conto, in relazione alla natura e alla caratteristica degli obiettivi da conseguire nonché alla complessità della struttura interessata, fornendone esplicita motivazione nel provvedimento, dei seguenti criteri:

- particolare e comprovata qualificazione professionale della figura professionale interessata, desumibile dall'attività svolta in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale culturale e scientifica desumibile da formazione universitaria o postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio. A tal fine sono valutate le esperienze di lavoro maturate anche presso le amministrazioni statali,

ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o quelle svolte presso i settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

- specifiche competenze organizzative acquisite;
- esperienze professionali maturate, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche ed esperienze formative eventualmente svolte anche all'estero, in relazione all'oggetto dell'incarico da conferire, tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 19, comma 6.
- L'amministrazione, nel rispetto dei criteri fissati nel presente atto, valuterà prioritariamente le posizioni dei dirigenti interni in disponibilità in quanto privi di incarico, le situazioni concernenti il conferimento degli incarichi ai dirigenti rientrati all'Agenzia a seguito della cessazione della collocazione in comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché le posizioni dei dirigenti provenienti in mobilità da altre amministrazioni.

4 Procedura di conferimento degli incarichi

4.1 Pubblicità degli incarichi vacanti

L'Agenzia rende conoscibile la posizione dirigenziale vacante mediante pubblicazione di un apposito interpello sul sito internet dell'Agenzia, nella sezione Trasparenza, per un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi.

L'interpello reca notizia delle principali responsabilità connesse all'incarico e delle competenze richieste, nonché dei criteri di scelta, sulla base di quanto previsto al punto 2.

Gli interessati in possesso dei requisiti possono presentare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico entro il termine previsto dall'interpello e con le modalità ivi previste, di regola per via telematica.

Successivamente alla scadenza del termine previsto dall'interpello, il Direttore Generale dell'Agenzia, comparate e valutate le istanze sulla base dei criteri di cui al punto 2, provvede a conferire l'incarico.

Il Direttore generale, laddove lo reputi opportuno, può nominare una apposita commissione, composta di dirigenti dell'agenzia, che effettui una analisi preliminare delle candidature pervenute. Resta ferma la piena discrezionalità e responsabilità del Direttore generale nella scelta del candidato cui conferire l'incarico.

Qualora non siano pervenute disponibilità o i candidati non soddisfino i requisiti richiesti, l'amministrazione può procedere a nuova pubblicazione del posto.

5 Rinnovo dell'incarico, rotazione e risoluzione del rapporto

L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile.

Allo scopo di consentire la rotazione degli incarichi l'Agenzia allinea, ove possibile, la scadenza degli incarichi dirigenziali.

L'amministrazione, ove non intenda procedere alla conferma dell'incarico dirigenziale, alla scadenza dello stesso, conferisce all'interessato un altro incarico, anche di valore economico inferiore, senza che sia necessario darne motivazione all'interessato.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze dei sistemi di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. ^[L.1] ^[SEP]

Lo svolgimento dell'incarico in una delle situazioni di incompatibilità, di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il rapporto istituito tra l'Amministrazione ed il dirigente con il conferimento dell'incarico può essere risolto consensualmente ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Dirigenza Area I quadriennio normativo 2002/2005.

6 Norme finali

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni normative, regolamentari e i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'Area 1.